

REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2008

recante ripristino dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 143 e 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nell'ambito della campagna di commercializzazione 2008/2009 ⁽²⁾, ha sospeso i dazi doganali all'importazione per taluni cereali sia nell'ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto, sia per le importazioni soggette al dazio comune. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento i dazi doganali possono essere ripristinati ai livelli e alle condizioni di cui all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 quando, per uno o più dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 608/2008, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, o quando i quantitativi disponibili sul mercato comunitario risultano sufficienti ad assicurare l'equilibrio del mercato.
- (2) Il prezzo fob per il frumento tenero, rilevato nei porti della Comunità a partire dal 29 settembre 2008, si situa a un livello inferiore al 180 % del prezzo di riferimento.
- (3) Per il prodotto di cui al precedente considerando risultano pertanto attualmente soddisfatte le condizioni previste per il ripristino dei dazi doganali a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 608/2008.
- (4) Tenuto conto dell'interdipendenza dei mercati dei diversi cereali e della rapida ripercussione dell'andamento dei prezzi di un cereale sugli altri cereali, è opportuno ripristinare simultaneamente i dazi doganali per i prodotti di cui ai codici NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 ai livelli e alle condizioni di cui all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (5) Occorre tuttavia evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini della loro importazione nella Comunità è già in corso. A tale proposito, è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l'immissione in libera pratica dei cereali nel regime della sospensione dei dazi doganali prevista dal regolamento (CE) n. 608/2008 per tutti i prodotti il cui trasporto, con destinazione diretta verso la Comunità, sia iniziato al più tardi il giorno della pubblicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere la natura della prova da apportare per giustificare il trasporto con destinazione diretta nella Comunità e la data in cui è iniziato il trasporto.

- (6) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 608/2008.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'applicazione dei dazi doganali all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 è ripristinata per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate a norma dell'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché per le importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell'articolo 144 del medesimo regolamento.

2. I dazi doganali sono ripristinati a norma degli articoli 135 e 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai livelli fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/2008 della Commissione ⁽³⁾.

3. Quando il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato con destinazione diretta nella Comunità ed è iniziato al più tardi il giorno della pubblicazione del presente regolamento, la sospensione dei dazi doganali in virtù del regolamento (CE) n. 608/2008 resta applicabile per l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nella Comunità e della data di inizio del trasporto medesimo, sulla base dell'originale del documento di trasporto.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.⁽³⁾ GU L 277 del 18.10.2008, pag. 31.